

Mario Ascheri

L'altro potere: la città-Stato italiana e il caso di Siena

[A stampa in *Siena e la città-Stato del Medioevo italiano*, Siena 2003, pp. 45-66 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

I – Premesse difficili per l'alternativa repubblicana

È difficile contestare che l'idea di potere legittimo nel Medioevo rinviasse 'naturalmente' a un potere monarchico. Sia che si trattasse di un potere derivato direttamente da Dio o tramite il potere papale, sia che il potere fosse considerato universale – come quello dell'imperatore – oppure fosse locale, in particolare nazionale. Le fonti bibliche e l'idea largamente diffusa di Cristo come 're' stabilirono nel corso dell'alto Medioevo una forte tradizione monarchica¹, peraltro già ben viva nella tradizione antica e nel tardo Impero romano. Il trionfo dell'Impero rinnovato prima e quello del Papato dopo, rafforzarono questa tendenza com'è ben noto; ugualmente è ben noto che ovunque in Europa lo sviluppo urbano dell'XI e XII secolo causò frequenti ribellioni locali ai poteri legittimi e sollecitò nuovi equilibri di potere. Consoli e amministrazioni civiche si diffusero rapidamente ovunque in tutta Europa. Ricerche d'insieme come quella di Susan Reynolds² ha ben evidenziato questo punto e non c'è certo bisogno di sottolinearlo oltre.

La tradizione monarchica era molto forte persino nelle città italiane. Non c'è certo bisogno di farne molte parole visto il notissimo pensiero di Dante in argomento³. Ma ci sono tanti esempi possibili. Come quello dei sermoni di Remigio de Girolami. Il domenicano fiorentino, per lo più presentato come un teorico della 'teologia civica' e del 'repubblicanesimo urbano', ha scritto dei sermoni – recentemente studiati da Jean-Paul Boyer⁴ - che sono un'evidente difesa della monarchia angioina; anche i giuristi dell'*entourage* angioino, naturalmente, compresi noti civilisti come Bartolomeo da Capua⁵, non ebbero problemi a difendere la legittimità del loro *dominus*. Il *rex in regno suo est imperator* aveva una lunga tradizione ed ebbe larga accoglienza nell'ambiente angioino⁶.

Insomma, anche l'Italia fu largamente e profondamente interessata all'ideologia monarchica⁷, che da questo punto di vista (dell'alternativa dal punto di vista repubblicano) può essere considerata unitariamente, giocasse essa sia a favore dell'Impero, sia a favore degli Angioini.

Il mito dell'Impero e la sua presenza effettiva in Italia furono però spesso conflittuali o inefficaci, come mostrano bene le guerre frequenti dei secoli XII e XIII. Tuttavia, durante quegli scontri ci fu una larga diffusione della tradizione culturale greco-romana – com'è noto. A partire dagli scritti di Cicerone, largamente diffusi, e dalla riscoperta di Aristotele dopo la metà del XIII secolo: problemi sui quali non è certo il caso di intrattenersi qui⁸.

¹ Che spiega naturalmente i diffusi manuali oggetto dei saggi raccolti in *Specula principum*, a cura di A. De Benedictis con la collaborazione di A. Pisapia, Frankfurt/Main 1999.

² S. Reynolds, *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300*, II ed., Clarendon, Oxford 1997 (sul quale ho scritto la nota *Comunità e regni: categorie storiografiche da rivisitare*, in "Archivio storico italiano", 156 (1998), pp. 331-340).

³ Ora ricordato ampiamente nella più recente sintesi di storia dei Comuni italiani: Ph. Jones, *The Italian city-state from Comune to signoria*, Oxford 1997, ad ind.

⁴ *Florence et l'idée monarchique. La prédication de Remigio dei Girolami sur les Angevins de Naples*, in *La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société, croyances. Mélanges offerts à Charles-M. de La Roncière*, Aix-en-Provence 1999, pp. 363-376 (ove rinvio alla bibliografia più recente sul predicatore).

⁵ Si veda sempre J. P. Boyer, *Une théologie du droit. Les sermons juridiques du roi Robert de Naples et de Barthélemy de Capoue*, in *Saint-Denis et la royauté. Etudes offertes à Bernard Guenée*, Paris 1999, pp. 647-659 (ove rinvio a un lavoro precedente).

⁶ Sul punto recente sintesi in E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II: Il Basso Medioevo, Roma 1995, ad ind.; v. anche H. Walter, *Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität*, München 1976, pp. 65-111.

⁷ Sulla quale estesamente si v. J. Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-Xve siècle*, Paris 1993.

⁸ Utile sintesi dal punto di vista nostro in N. Rubinstein, *Le origini medievali del pensiero repubblicano del secolo XV*, in *Politica e cultura nelle Repubbliche italiane dal Medioevo all'età moderna: Firenze – Genova – Lucca – Siena – Venezia*, a cura di S. Adorni Braccesi e M. Ascheri, Roma, Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, Roma 2001, pp. 1-20; per il rapporto con i giuristi H. Walther, *Una relación complicada. Los juristas y Aristóteles*, in "Patristica et Mediaevalia", 22 (2001), pp. 3-16.

Piuttosto va ricordato come specificamente italiano il fenomeno della larga diffusione di un folto ceto di notai nelle città del Centro-Nord Italia in pieno sviluppo, alimentato dalle scuole di *ars notarie* intorno alle quali ebbe larga reputazione la retorica, che fu ritenuta essenziale per lo sviluppo della vita pubblica nelle città⁹. I nomi di Guido Faba, Boncompagno da Signa, Giovanni da Viterbo e così via sono ben conosciuti e trovarono larga udienza entro la cerchia degli operatori del diritto resa in Italia relativamente ampia dall'insegnamento dei giuristi.

Comunque, le specifiche fonti oggetto del loro insegnamento e il genere di istituzioni entro il quale quello trovò posto – le Università che pretesero di essere *Studia* 'universali', cioè strutture aperte e di rilasciare titoli ovunque validi a chiunque provenisse dalla *societas Christiana* – conferì caratteri particolari all'insegnamento. Esso era principalmente teorico, perché il suo fine era di dare agli studenti, futuri operatori nella *societas Christiana*, degli strumenti concettuali molto generali e flessibili, in modo da poter essere utilizzati ovunque in Europa entro contesti anche molto differenti¹⁰.

È vero che i professori cosiddetti 'post-glossatori' a partire dalla metà del 1200 offrivano molti esempi tratti dalla vita di ogni giorno nelle loro opere, che collegavano così problemi teorici ai problemi pratici più diffusi – in particolare nelle *quaestiones*¹¹, e soprattutto in quelle *statutorum*. Tuttavia, gli studenti avevano bisogno di una formazione generale, da spendere in qualsiasi istituzione, per propositi laici come ecclesiastici, nelle corti di poteri pubblici molto diversi, governanti principati, città, feudi.

Questa situazione universitaria e la costante presenza della contesa Impero-Papato – con altri motivi che vedremo – spiegano probabilmente perché un pensiero alternativo a quello monarchico (che chiamiamo perciò, con qualche arbitrarietà, 'repubblicano') fosse così marginale nell'esperienza culturale dell'Europa tardo-medievale.

Il *Populus* era sempre stata una presenza formale nella vita pubblica medievale, e più che ogni altro il *Populus Romanus*, come mostrò ad esempio la famosa lettera di re Manfredi del 1265 con cui si riconosceva ad esso il potere di elezione degli imperatori. Ma era passato molto tempo da quando, ad esempio, il popolo eleggeva il proprio vescovo e i preti. Il popolo¹² aveva ormai spazio solo nelle acclamazioni rituali e gli intellettuali sapevano bene quanto fosse facile per le *élites* circuirlo e forzarlo a fare qualcosa. Nulla era più comune che parlare di *plebs* e condannare la 'popolazione' in genere: non aveva diritto ad alcuna valutazione positiva essendo ignorante, violenta ecc.

Dato che la stragrande parte della popolazione europea era composta da contadini, questa conclusione era facilmente e largamente accettata.

La legittimità di questo o quel sovrano poteva essere discussa, ma i poteri universali non presentarono seri problemi prima del XIII secolo, specie fino alla morte di Federico II.

Dopo quella data, però, l'Italia si trovò a vivere una situazione in rapido cambiamento. La crescita economica delle città del Centro-Nord, rapida e estesa, diede alle istituzioni comunali una nuova identità o, per essere più precisi, una nuova consapevolezza. Da molto tempo Venezia pretendeva la propria *libertas* da ogni altra istituzione politica – e troverà anche la giustificazione giuridica: perché costruita su *res nullius*; ma ora cominciò anche a rifiutare il peso della propria tradizione giuridica romano-bizantina.

Ovunque nell'Italia dei Comuni lo *ius commune* in quel tempo cominciava ad essere considerato diritto supplementare, un diritto necessario per integrare quello locale, ma Venezia rifiutò questo

⁹ Su questa letteratura esistono ora più contributi, in particolare di E. Artifoni: v. ad es. i suoi *Sapientia Salomonis. Une forme de présentation du savoir rhétorique chez les dictatores italiannes (première moitié du XIIIe siècle)*, in *La parole du prédicateur Ve-Xve siècle*, Etudes réunies par R. M. Dessi et M. Lauwers, Nice 1997, pp. 291-310, e *Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale*, in *La predicazione dei frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Spoleto 1995, pp. 143-188. Si v. anche Q. Skinner, *Le origini del pensiero politico moderno*, I-II, Bologna 1989 (dall'ed. Cambridge 1978: *The Foundations of Modern Political Thought. The Renaissance*), I, cap. II.

¹⁰ Ho insistito sul punto nel mio *I diritti del Medioevo italiano (secc. XI-XV)*, Roma 2000, p. 128 ss., 258 ss.

¹¹ Si v. ora il recente, grande lavoro di M. Bellomo, *I fatti e il diritto: tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma 2000.

¹² Sul quale si v. ora il fascicolo 'Essere popolo': *Preorogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, a cura di G. Delille e A. Savelli, in "Ricerche storiche" 32 (2002).

ruolo del *ius commune*¹³ in particolare per prevenire qualsiasi pretesa di sovranità da altri poteri; per di più, con l'esperienza crociata, la sua identità di potere indipendente, equiparabile a quello dei principi, era stata anche maggiormente sottolineata.

Genova e Pisa, città capoluoghi di tradizione imperiale, furono allora coinvolte da conflitti violenti tra di loro e giocarono un ruolo politico europeo che la mancanza del potere imperiale dopo la morte di Federico accentuò ancora.

Queste città furono tanto consapevoli del proprio ruolo, perciò, da sentirsi autorizzate ad utilizzare la categoria della *negotiorum gestio* del diritto romano per eleggere l'imperatore per salvare l'Impero, anticipando la Roma di Cola di Rienzo. Pensarono addirittura di poter guardare a un principe governante in Spagna per il *top* della gerarchia politico-istituzionale europea. Perché no? Esse erano le dirette, vere, eredi delle tradizioni romane: perciò potevano rappresentare il *Populus Romanus*, le fonti della legittimità storica!

Così fece Pisa eleggendo Alfonso di Castiglia nel 1256 a *Romanorum regem et imperatorem*. Siena e Marsiglia seguirono questo esempio nello stesso anno; qualche anno dopo, nel 1261, Firenze pensò di avere il diritto di preferire un candidato contro l'altro in conflitto con lui¹⁴.

Insomma, Marsilio da Padova¹⁵ e Cola di Rienzo ebbero specifici precursori! La speciale situazione dell'Italia in quel tempo, sia socio-economica, sia politico-militare, con alcune città molto potenti che giocavano un ruolo di attori di primo piano sulla scena internazionale, può spiegare la prima corposa apparizione di un pensiero 'repubblicano' in città con *élites* dirigenti profondamente inserite nel *revival* della storia classica avente una larga diffusione entro un ampio strato intellettuale nella popolazione. Basti pensare che ora i conflitti politici e sociali entro la città cominciarono ad essere pensati come confronti tra nobiltà e 'popolo' (meglio di *plebs*, anche se questa parola talvolta fu usata come suo sinonimo, anziché essere riferita a classi inferiori al 'populus').

Non è sorprendente che un importante momento di consapevolezza in questa direzione venga da un fiorentino, dal Brunetto Latini insegnante di Dante, un uomo che aveva avuto esperienze internazionali nel corso della sua vita e che rientrò poi negli anni '80 a Firenze per operarvi come Cancelliere della *Florentina civitas*, la carica politico-burocratica più stabile e delicata¹⁶. Ebbene, del suo *Tresor*, iniziato in Francia durante gli anni '60, un capitolo fu dedicato a *Des signories*, cioè alle forme di governo – e noteremo subito la parola utilizzata, che traduceva da *dominia* dacché l'imperatore era *dominus*, mentre non pensò in termini di *iurisdictiones*, il normale termine accademico - usato ad esempio ancora da Bartolo da Sassoferrato a metà Trecento - per indicare un potere pubblico legittimo.

Comunque, per stare al suo pensiero, le *signories* si dividevano in tre differenti categorie con la solita, rispettiva forma di deterioramento aristotelica: "l'une est des rois, la seconde est des bons, la tierce est des communes"¹⁷.

Qui bisogna rilevare più di un fatto importante. Prima di tutto, che il governo imperiale e quello dei re venivano considerati sotto una stessa prospettiva unificata; secondo, che un governo di 'bons' – forse un'aristocrazia poteva essere per lui anche una famiglia feudale? - era in ogni caso differente dal governo 'comunale'. Questa distinzione richiede certamente una spiegazione, ma a prima vista mostra che anche la 'buona' oligarchia, cioè un'aristocrazia, non poteva pretendere di essere un governo di tipo 'comunale'. Terzo finalmente, e soprattutto, Brunetto esplicitamente parla del governo comunale come del migliore: "laquele (des Communes) est la très millour entre ces autres", anticipando l'affermazione di Bartolo secondo cui il governo 'popolare' era un governo 'divino':

¹³ Tema più volte affrontato: v. ora A. Padovani, *Curie e uffici*, in *Storia di Venezia*, II, Roma 1995, pp. 331-347.

¹⁴ Per queste vicende ancora utile la ricostruzione complessiva di G. De Vergottini, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, ristampa III ed. a cura di C. Dolcini, Giuffrè, Milano 1993, pp. 141-144.

¹⁵ Rivisitato ad esempio da Walter, *Imperiales Königtum* cit., ad ind., e da Skinner, *Le origini* cit., I, cap. 1.

¹⁶ Skinner, *Le origini* cit., I, cap. 2.

¹⁷ Si v. l'edizione in *Li livres dou Tresor de Brinetto Latini*, éd. par F. Carmody, Berkeley and Los Angeles 1948, p. 211 (p. 71 ss. per *Comment li empire de Rome revint as Ytaliens*).

Hoc etiam experimur in civitate Perusina, que isto modo regitur in pace et unitate, crescit et floret, regentes eam secundum vices suas a nullo se custodiunt sed ipsi custodiuntur ab omnibus (...) magis Dei quam hominum regimen est: hunc regendi modum dictus illustrissimus imperator [Carlo IV], cum apud eum essem, maxime commendavit. Istud itaque regimen appellamus regimen ad populum seu regimen multitudinis (...) quoniam iurisdictio est apud populum¹⁸.

Inutile dire l'opportunità teorica del richiamo all'imperatore per Bartolo, ma col 'divino' si richiamava anche l'approvazione di Dio: come si sarebbe allora potuto dubitare della legittimità di governi del genere?

Comunque, in Brunetto l'imperatore è assente perché il suo orizzonte, guelfo, è ormai aldilà dei governi 'autonomi' locali entro strutture di potere e di amministrazione monarchiche. La tipologia di Brunetto pone *sullo stesso piano* di plausibilità (e legittimità) le tre differenti forme di governo. I Comuni sono ricordati come *self-independent* con la *stessa* possibile legittimazione come quella dei principi! Agli occhi del nostro scrittore, gli ordinamenti pubblici e sociali potevano essere sani anche con organizzazioni costituzionali molto differenti. Tuttavia quella *politica* era quella delle città, ed era certamente migliore delle altre – ad esempio per la elettività delle cariche, che portava al governo dei migliori¹⁹.

L'alternanza e breve durata delle cariche era caratteristica di quel regime repubblicano, come la partecipazione di molti alle decisioni, cosa che – ci ricorda Bartolo – era criticata (per lui ingiustamente) dai dotti: “sepe visum est per consilium hominum Communium deliberari quedam, que sapientibus et prudentibus male facta visa sunt; eventus vero manifestavit esse prudentissime facta”; i fatti davano ragione ai Comuni, più che ai dotti, tra i quali certamente erano molti tra i giuristi – reclutati per lo più (almeno fuori Bologna) tra i nobili²⁰.

Tra Brunetto Latini e Bartolo da Sassoferrato, il quale ultimo scriveva molti decenni più tardi (m. 1357), c'è un abisso, perché l'ultimo avrebbe dovuto basare la legittimità del potere comunale come un potere *de facto*: la *civitas sibi princeps* non poteva accordarsi con la struttura imperiale, una istituzione assorbente *de iure*. Bartolo era uno scrittore universitario, condizionato dai testi che commentava e dallo scolasticismo; al contrario, Brunetto non era vincolato dalle categorie giuridiche – cui non dedica infatti nessuna specifica attenzione.

Non molto lontano da lui, con sentimenti ormai vicini all'antiscolasticismo del Petrarca, Egidio Romano disputava *De differentia rhetoricae, ethicae et politicae*, cogliendo l'occasione per criticare fortemente la proclamata autonomia del diritto dalla politica – o filosofia morale²¹.

Tutto ciò per dire che le relazioni tra intellettuali non erano affatto omogenee – come spesso accade nella storia – e che, cosa che sarà anche più evidente, era difficile per gli intellettuali del tempo dare alle nuove istituzioni dei governi comunali il giusto peso. Il *gap* tra la teoria dotta e le pratiche politiche e amministrative del tempo era a volte molto profondo. La legittimità veniva elaborata grazie a concetti come *necessitas*, *utilitas publica*, *'ben comune'* e così via; perciò, certi concetti dotti aiutavano a costruire la legittimità civica, ma naturalmente le città-stato selezionavano solo quelli che si accordavano con le loro necessità e a volte solo gli intellettuali operanti nei Comuni potevano, più dei professori universitari, capire cosa succedeva intorno a loro.

L'insegnamento di Brunetto Latini, per esempio, fu capito meglio che da ogni altro, probabilmente, da Giovanni Villani, il principale cronista fiorentino del XIV secolo. Lui riconobbe Brunetto come

¹⁸ Bartolus de Saxoferrato, *Tractatus de regimine civitatis*, ed. in D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, Firenze 1983, p. 163 s.; v. anche ad esempio Walter, *Imperiales Königtum*, ad ind., e Skinner, *Le origini*, I, cap. 1 e 2.

¹⁹ Cf. *Dou gouvernement des cités*, p. 391 ss. La distribuzione delle cariche è essenziale anche per Bartolo nel luogo citato (p. 164): “regimen aliquibus ad tempus committit secundum vices et secundum circulum (...) in dictis civitatibus si honoris et munera secundum gradus debitos distribuuntur, bonum est regimen”.

²⁰ J.-C. Maire Vigueur, *Gli 'iudices' nelle città comunali: identità culturale ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di A. Paravicini Bagliani e P. Toubert, Palermo 1994, pp. 161-176.

²¹ Ed. G. Bruni in “The New Scholasticism” 6 (1932), p. 11 s.

l'uomo che aveva insegnato la politica al popolo fiorentino²² – e siamo oltre due secoli prima di Machiavelli...

Ancora più difficile è stato capire il senso di un'altra esperienza politica, che pure ha lasciato una testimonianza – questa volta visiva – certamente non meno significativa di quella fiorentina con Brunetto. Mi riferisco a Siena, in particolare per il periodo fine XIII-inizio XIV secolo, cioè il periodo che finisce con i famosi affreschi di Ambrogio Lorenzetti²³ in quello che è oggi chiamato Palazzo pubblico, ossia il palazzo sede del Comune, la costruzione che era chiamata allora 'Palazzo dei Signori' – e si presti di nuovo attenzione al dizionario del *dominium* in luogo di quello della *iurisdictio*.

Il mio assunto è che le necessità politiche, sociali ed economiche condussero la città più importanti in Italia ad essere città-Stato, cosa che è radicalmente diversa da un normale 'Comune', ossia una normale situazione di autonomia. Due realtà profondamente diverse (Comune solo autonomo e Comune/città-Stato) avevano lo stesso nome nel linguaggio dei secoli XIII-XIV, ma solo perché avevano avuto la stessa origine. Ebbene, quelle necessità pratiche, in un contesto di sviluppo culturale accentuato, portarono a principi di governo molto 'moderni' che noi abbiamo difficoltà a riconoscere²⁴, perché le Repubbliche furono sconfitte sul lungo periodo²⁵ ed esse non ebbero una forte difesa e una positiva valutazione intellettuale che solo eccezionalmente nel loro tempo (Bartolo e per certi aspetti Marsilio).

II – Esempi tratti dall'esperienza senese

Tenterò di sintetizzare le principali caratteristiche che dobbiamo prendere in considerazione per capire quello che intendevo dire sopra, senza soffermarmi ancora una volta sul fatto che per città-Stato intendiamo solo quelle amministrazioni cittadine che poterono praticare i pieni poteri della sovranità (per usare un termine a loro estraneo, come si sa): quelli cioè che comportavano il potere di fare liberamente guerre e concludere accordi di pace, imporre tasse, occuparsi degli affari 'internazionali', dello *status* delle persone (come avvenne con clamorose liberazioni di servi nelle campagne), amministrazione sanitaria, tutela degli enti ecclesiastici a partire dai beni dei vescovadi, insegnamento di ogni livello e così via. Insomma, tutte le attività che noi siamo abituati a pensare come 'pubbliche' furono assorbite nello spettro di interessi della città-Stato cui noi ci riferiamo e che esemplifichiamo ora con il caso di Siena. Ma intanto cominciamo a individuare le principali loro caratteristiche dal nostro punto di vista.

Dominium, *iurisdictio*, *districtus*, furono usati per significare il pieno potere in latino; ciò che divenne *signoria* in italiano, la parola tecnica usata per indicare poteri senza limiti: noi non troviamo 'stati' in questi Stati, nessun parlamento nel linguaggio degli *Ständestaaten*, ma solo consigli cittadini sovrani che sono infatti, in ultima istanza, la fonte di ogni decisione legittima. Qui, in questi consigli, per esempio si decide di elargire ad alcuni condannati in prigione la *gratia libertatis* al tempo della annuale celebrazione della Pasqua e dell'Assunzione; qui, erano deliberate le amnistie, oltreché il normale budget del Comune e la sottoscrizione di prestiti che avrebbero pesato sulle finanze pubbliche; qui, soprattutto, le *accusationes*, *denuntiationes* e le rispettive sentenze dei giudici forestieri – *podestas*, capitano e loro giudici 'collaterali' – sarebbero state

²² Giovanni, Matteo e Filippo Villani, *Cronache*, viii, 10, ed. A. Racheli, I-II, Trieste 1857-58, I, p. 174: "Nel detto anno 1294 morì in Firenze (...) Brunetto Latini, il quale fu gran filosofo, e fu sommo maestro in rettorica, tanto in bene saper dire come in ben dittare. E fu quegli che spuose la Retorica di Tullio e fece il buono e utile libro detto Tesoro (...) e fu dettatore del nostro Comune (...) maestro in digrossare i Fiorentini e fargli scorti in bene parlare e in sapere guidare e reggere la nostra Repubblica secondo la politica".

²¹ Giovanni Villani, *Cronica*, VIII, 10: "fu dittatore del nostro comune. [...] maestro in digrossare i Fiorentini, e fargli scorti in bene parlare e in sapere guidare e reggere la nostra Repubblica secondo la politica" (*Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani*, ed. A. Racheli, vol. I-II, Trieste 1857-1858, I, 174).

²³ Nei lavori di Skinner e Donato in *Politica e cultura* it. (nota 8) bibliografia recente.

²⁴ Si guardi allo spazio dato alle città-Stato in *Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart*, hr. H.J. Lieber, Olzog, München 1991, o in J. Canning, *A History of Medieval Political Thought 300-1450*, London-New York, 1996 (cf. particolarmente p. 448 ss.)

²⁵ È ben noto che dal XVI secolo le poche repubbliche residue attraversarono una fase di involuzione oligarchica che sboccò poi nella crisi settecentesca (ben rilevata da viaggiatori dotti come Montesquieu).

controllate grazie al lavoro di un notaio, che doveva sintetizzare le motivazioni degli atti dei giudici²⁶.

Chiaramente, il controllo era basato su interessi politici e sociali, anche se non è evidente come potesse ben operare un affollato consiglio in un compito come questo. Ancora, nel 1309 – lo stesso anno in cui fu deciso di tradurre lo statuto comunale vigente, in latino, nel linguaggio vernacolo locale²⁷ – il consiglio riconobbe alla *Respublica Senarum* gli *iura fiscalia* anche con effetti retroattivi: così, fu detto²⁸, la *iurisdictio Communis* sarà più grande – ma nulla si disse della *implicita laesio iurium Imperii!*

Secondariamente, Siena, come altre città-Stato, elaborò un proprio diritto che derogava liberamente al *ius commune*. Ancora più, il volere legislativo doveva e voleva essere senza interpretazione: le leggi erano promulgate per essere (almeno dal 1280) *sine interpretatione*²⁹, dacché era ben noto che così aveva voluto l'imperatore Giustiniano, ed era anche noto che i giuristi erano pronti a provocare *cavillationes*. Contro questi divieti e critiche, giuristi come Alberto da Gandino difendevano i poteri interpretativi contro la *secta judaica*, che li vietava³⁰! Inoltre, ancora: i giuristi e i notai a Siena furono per legge esclusi dal principale ufficio del Comune, probabilmente proprio per prendere atto della loro egemonia culturale e quindi del pericolo che essi potessero essere troppo influenti a quel livello decisionale³¹.

E non è finita. Il diritto statutario regolò più volte la procedura dei processi, modificando il troppo formale e tradizionale *ordo iudiciarius*, che comportava lunghi ritardi nel chiudere i processi – come più tardi il papa con le famose 'clementine' *Saepe* e *Dispendiosam* che configurarono la *procedura summaria*³².

L' esempio legislativo di Giustiniano era ben noto e imitato anche su altri piani: un volume di statuti comunali, scritto (1337-38)³³ proprio al tempo degli affreschi del Lorenzetti, era introdotto da un *proemium* che iniziava con *Deo auctore*, la ben nota costituzione giustiniana che ordinava la collezione delle più celebrate dottrine giuridiche del passato.

Nell'affresco centrale con l'*Allegoria del buon governo*, in luogo dell'imperatore, è impersonato lo Stato mediante un saggio vecchio con i colori di Siena ('balzana' bianco e nero) e con gli strumenti del potere in mano; accanto a lui le Virtù stanno a rappresentare le fonti del 'buon governo' che vuole assicurare la Giustizia. Ma non entro nelle discusse fonti dell'affresco, che ha ricevuto un'incredibile letteratura ormai, sia storico-artistica che storico-culturale e politica³⁴.

Chiaramente è il fine della giustizia verso i cittadini che legittima il governo, non il papa o l'imperatore, entrambi completamente assenti dalla scena come ogni altro potere ecclesiastico o laico³⁵: negli *Effetti del buon governo*, dietro le costruzioni civili si intravede la cattedrale (peraltro

²⁶ Si v. il mio *Assemblée, democrazia comunale e cultura politica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV)*, in *Contributi alla storia parlamentare europea (secoli XIII-XX). Etudes présentées à la Commission internationale pour l'histoire des assemblées d'Etats*, a cura di M. S. Corciuolo, Camerino 1996, pp. 77-99.

²⁷ Già edito da A. Lisini (*Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, I-II, Siena 1903), ne è ora stata curata una nuova edizione da Mamhoud Salem Elsheikh per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

²⁸ ASS, Consiglio generale 74, 26 febbraio.

²⁹ V. ora il mio *Législation italienne du bas Moyen Age : le cas de Sienne (ca. 1200-1545)*, in *Faire bans, edictz et statuz*, éd. J.-M. Cauchies- E. Bousmar, Bruxelles, pp. 51-83, nota 119.

³⁰ M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*, Milano 1969, p. 365 nota 126; in generale ora v. il mio *Il 'dottore' elo statuto: una difesa interessata*, in "Rivista di storia del diritto italiano" 69 (1996, ma 1997), pp. 95-113.

³¹ Per questo periodo di storia senese essenziale W. Bowsky, *Un Comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, Il Mulino, Bologna 1986 (da *A Medieval Italian Commune. Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley 1981); a pp. 68-73 su questo problema. Sintesi aggiornata nel mio *Siena nella storia*, e *Lo spazio storico di Siena*, rispettivamente Cinisello Balsamo 2000 e 2001.

³² Qualche problema su questo punto ho affrontato in *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in "Quaderni storici", 34 (1999), pp. 355-387.

³³ *Il proemio dello statuto comunale del 'buon governo' (1337-1339)*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", 96 (1989), in collaborazione con R. Funari, pp. 350-364.

³⁴ Nel recente volume *Politica e cultura* cit. (nota 8), sono tre (di Q. Skinner, M. Donato e M. Ascheri) i saggi che coinvolgono l'affresco.

³⁵ Un poeta del tempo, facente parte dell'élite di governo, scrisse ad esempio che "l'om è imperatore vero/ dentro da sua magione/ et se vive a ragione (=diritto)/ legittimo è più che papa tiranno": in *Rime di Bindo Bonichi da Siena edite ed inedite*, a cura di F. Z., Bologna 1867, p. 77. Più avanti si legge: "Quei, ch'è signor sovrano di ciascun regno, prudente temperato e giusto viva (...). Il contesto è chiaramente quello del Lorenzetti: il Bonichi morì nel 1337. A

costruita con denaro comunale³⁶), ma non c'è un altare né alcuna altra immagine religiosa in prima fila. Accanto alla testa del gran vecchio ci sono solo le iniziali di *Civitas Senarum civitas Virginis*, che ricorda la dedicazione della città anziché ai santi patroni (infatti assenti) alla Vergine, la quale esclude ogni altro potere su Siena: la Vergine, al centro della grande *Maestà* dipinta vent'anni prima da Simone Martini³⁷ nel salone accanto, sembra quasi un *escamotage*, un trucco, in un contesto come questo.

La laicità del governo è fuori di discussione e invero nello stesso periodo ci furono anche duri confronti con il vescovo e con l'Inquisizione su questioni giurisdizionali. Il diritto statutario vietava di portare alcuna causa fuori della città a un'altra corte, ovunque fosse³⁸.

In più, il gran vecchio saggio rappresentante la Repubblica senese ha ai suoi piedi la lupa romana con i gemelli figli di Remo (presentati come verosimili fondatori di Siena) per significare la legittimità del suo potere. E la Repubblica in questo modo è rappresentata come qualcosa di differente dal governo, che qui è ricordato nel corteo delle 24 persone – tutte laiche, naturalmente – che stanno in basso a sinistra. Esse sono presentate tutte collegate da una corda per indicare che la Giustizia rappresentata sopra entro la Repubblica può sopravvivere e fiorire solo se l'*élite* di governo è 'cum corde', ossia se opera in accordo alla *concordia* – che naturalmente spesso mancava, invece.

Sulle altre pareti, di fronte l'uno all'altro, sono gli affreschi con gli effetti del buono e del cattivo governo: il cattivo naturalmente è il governo tirannico, privo di legittimità, quello in cui trionfa la violenza e la paura che cancella qualsiasi legittimità al potere e al governo; il buon governo segna invece il tempo di tutte le attività positive per la città (danza inclusa, ed essendo ogni pratica religiosa lasciata fuori!), e la sicurezza in campagna, dove i cittadini posseggono le loro proprietà – campi e castelli ben lavorati. L'uomo impiccato in conseguenza di una sentenza di morte, certo un turbatore della pace pubblica, è altamente significativo, espressivo di una delle principali preoccupazioni del governo³⁹.

Un altro problema politico centrale era quello della uguaglianza, anch'esso ben presente nell'affresco – sia nelle scritte, che nella rappresentazione della giustizia come distributiva e commutativa. E di nuovo dobbiamo però specificare a quale tipo di uguaglianza si arrivò a pensare. Certo, c'era una promessa uguaglianza di fronte alla legge; nello statuto la giustizia era dichiarata amministrata a tutti i cittadini senza alcuna differenza⁴⁰. Ma questo era soltanto l'aspetto 'civile' della questione: dei diritti civili.

Sul piano del diritto pubblico, dei diritti politici, la questione era ben diversa. Come altrove, in altri governi 'popolari', a Siena sin dal 1277⁴¹, ossia durante i primissimi anni del guelfismo trionfante, ci fu una legislazione *contra magnates*, cioè contro la gente nota o reputata per essere troppo potente. A parte norme di diritto penale, quella legislazione stabiliva che la presenza dei *magnates* nel più alto ufficio della Repubblica doveva essere esclusa perché poteva essere pericolosa per la salvezza delle libertà civiche. Bartolo avrebbe avallato una tale pratica ricordandola come normale: "ab isto regimine possunt excludi aliqui magnates, qui sunt ita potentes quod alios opprimerent"⁴². Ora, questo è un altro importante aspetto di quella cultura. Naturalmente, l'esclusione dei magnati dalla vita pubblica non era totale. I nobili (perché l'equazione era questa: *militēs*, cioè cavalieri,

proposito di giuristi, altrove egli scrive: "Medico over legista/ o chi studia in altr'arte/ non ne cerca altra parte/ che quanto basti a congregar moneta/..." (p. 123).

³⁶ Sull'Opera del Duomo si v. ora A. Giorgi e S. Moscadelli, *L'Opera di Santa Maria tra XII e XIII secolo*, in *Chiesa e vitas religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo*, a cura di A. Mirizio e P. Nardi, Siena 2002, pp. 77-100.

³⁷ Sul quale ora M. Pierini, *Simone Martini*, con uno scritto di A. Olivetti, appendice documentaria a cura di P. Brogini, Cinisello Balsamo 2001.

³⁸ Su questi punti essenziale Bowsky, *Un Comune italiano* cit., p. 178 ss.

³⁹ V. il recente E. Mecacci, *Condanne penali fra normativa e prassi nella Siena dei Nove. Frammenti di registri del primo Trecento*, Siena 2000.

⁴⁰ Si veda il passo in appendice, dallo statuto del 1309-1310 (VI, 2) e l'impegno solenne assunto dal governo dei Nove nel loro giuramento: "che ragione et iustitia se faccia et sia amministrata ad ciptadini et soctoposti vostri indifferentemente per li vostri rettori e ufficiali" (in Bowsky, *Un Comune italiano*, nota 30), p. 55.

⁴¹ Per il contesto generale Jones, *The Italian city-state* cit., ad ind.; localmente Bowsky, *Un Comune italiano* cit.

⁴² Segue rinvio a Dig. 1.18.6.2, richiamando quindi le competenze dell'*officium praesidis*; il passo in *Tractatus de regimine civitatis* cit., p. 164.

nobili, magnati) erano presenti nel consiglio cittadino e nell'organizzazione degli imprenditori, la *Mercanzia*, e venivano anche utilizzati come diplomatici o condottieri militari e avevano anche un trattamento di favore nella legislazione suntuaria⁴³. Ma quell'esclusione formale significa la recezione di un concetto 'pesante' di uguaglianza; l'uguaglianza serve a dare regole diverse a differenti situazioni; significa capire le situazioni *de facto* – avrebbe detto Bartolo – e riequilibrare le situazioni squilibrate appunto⁴⁴. Nella concezione repubblicana s'interviene per rimediare a una situazione di fatto che non piace, mentre nella concezione gerarchica sposata, ad esempio, dai canonisti, si prende atto della realtà, della disuguaglianza e la si rispetta⁴⁵.

Nell'affresco questa situazione è ben rappresentata, perché i prigionieri sulla destra sono certamente dei nobili del territorio e tra i 24 membri del governo in corteo con la corda solo uno ha la veste corta – probabilmente un cavaliere. Sopra ci sono i due diversi tipi, aristotelici, di giustizia cui si accennava.

D'altro canto, come il buon principe della tradizione ricordata degli *Specula principum*, il governo cittadino era tenuto ad aiutare i poveri e i deboli. Un avvocato veniva garantito ai poveri ed era normale parlare di giudici che costringevano la gente a perdere danaro in processi interminabili⁴⁶. Ma il governo 'popolare' senese raggiunse il suo acme quando, nel 1309-1310, il diritto statutario venne tradotto nella lingua parlata e scritto in caratteri grandi⁴⁷. Le ragioni furono esplicitate: perché solo in questo modo le persone che non sapevano la 'grammatica' (illetterate, cioè che non sapevano il latino) avrebbero potuto leggerlo e trarre copie dei testi loro interessanti! Non c'era alcuna prescrizione, né imperiale o papale, oppure dottrinale, né c'erano (a quanto pare) esempi che costringessero a fare questa scelta. Fu soltanto un obbligo politico e culturale che il gruppo dirigente sentì di fronte alla comunità cittadina.

Questo significa che la legittimazione del governo era ritenuta basata sulle operazioni concrete del governo locale più che su fondamenti formali o investiture provenienti da fuori, una legittimità decretata da un'altra e più alta autorità; il governo – è anche detto – aveva il dovere (come l'imperatore!) di accrescere il proprio dominio, dacché ciò avrebbe dato nuovo benessere a tutti. Ancor più, il governo doveva controllare il comportamento degli ufficiali e far decadere quelli senza 'mani pulite': *removendi qui non haberent puras manus*⁴⁸. Si noti che è la stessa formula usata oggi durante la campagna dei giudici di Milano nel perseguire i politici corrotti...

Questo è lo stesso governo che aveva incontri settimanali con il podestà e il capitano per discutere tutti i problemi della città e quindi probabilmente anche dell'ordine pubblico e delle questioni criminali. Ma è molto significativo che la politica criminale dovesse essere periodicamente portata – come si è anticipato - nel consiglio cittadino, la fonte formale di ogni potere, per controllare le sentenze di proscioglimento; le condanne potevano sempre essere cancellate mediante provvedimenti eccezionali.

La città assomiglia da un lato un po' a una associazione che si autogoverna, con un proprio onore da preservare come avviene per una persona fisica, e dall'altro un po' a una società commerciale che deve far profitti. Dal primo punto di vista, vediamo che – proprio per assicurare lo *honor civitatis* - il governo deve provvedere alla bellezza della città anche con regole coercitive⁴⁹ riguardanti i palazzi (come i piccoli archi obbligatori alle finestre per quelli prospicienti sulla grande piazza principale) o comprando aree per creare un grande 'prato', uno spazio verde in cui potessero tenersi i mercati, ma anche dove i cittadini potessero divertirsi. Proteggendo ospedali e monasteri la città stimolava servizi migliori per i cittadini, ma è molto significativo che si

⁴³ Localmente va visto M. A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Siena 1993.

⁴⁴ M. Ascheri, *La nobiltà dell'Università medievale: nella Glossa e in Bartolo da Sassoferrato*, in Atti del convegno *Sapere e/è potere*, vol. III: Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. De Benedictis, Bologna 1990, pp. 239-268.

⁴⁵ Ho esaminato le glosse di Jesselin de Cassagnes alle *Extravagantes* di Giovanni XXII *ibid.*, p. 262 ss. (nella gl. *Equa* si afferma addirittura: "Intellige: ordo enim nature est quod non omnes sint equales").

⁴⁶ Rinvio per i particolari al mio *Législation* cit. e ai passi in appendice.

⁴⁷ Rinvio alla riedizione ricordata, in corso di stampa, e al mio saggio in essa riportato.

⁴⁸ ASS, Consiglio generale 70, 4 aprile 1307, f. 114r.

⁴⁹ Sul punto v. il capitolo 2.

occupasse anche della pulizia della piazza principale, dacché – questa è la motivazione ufficiale – essa doveva garantire la *recreatio civium*.

Di nuovo, la piazza non è ricordata come spazio per i servizi divini, ma solo per propositi laici, e neppure commerciali! Nello stesso anno dello statuto in volgare ricordato una legge ordinò che una corsa di cavalli con in premio un *pallium* avesse luogo per la metà di agosto in segno di celebrazione dell'Assunzione. Di nuovo, l'intento della celebrazione non era affatto quello di pregare, ma esplicitamente di raccogliere forestieri da fuori, e con ciò di fare affari e accrescere il piacere dei cittadini.

L'approccio utilitaristico e politico a tutti i problemi civici è evidente. Non solo ci fu un accordo con la Chiesa senese per perseguire il clero criminale; è interessante rilevare che i santi ufficiali, cui erano dedicate civiche celebrazioni fossero locali, di origine senese; in più, ancora, non c'era alcuna prescrizione statutaria che obbligasse gli ufficiali comunali a seguire le loro celebrazioni (*festum* in latino giuridico); nel 1328, a causa di una carestia, delle guerre per Ludovico di Bayern e per la lunga siccità, il governo affrontò l'emergenza proibendo la partecipazione alle feste e la elargizione di elemosine a qualunque istituzione *nisi per formam statutorum*; le loro regole inoltre non prevedevano i nuovi ordini dei mendicanti⁵⁰.

Più in generale rileviamo che esiste un *commodum civitatis*, il suo *honor* e così via, che fa distinguere facilmente la città come un tutto, come una persona giuridica, dai cittadini e dal governo: esattamente quello che leggiamo nell'affresco del Lorenzetti⁵¹ e anche prima nel grande monumento funebre per Guido Tarlati, il vescovo ghibellino di Arezzo, famoso per aver incoronato Ludwig von Bayern a Milano nel 1327⁵². Qui troviamo il vescovo che governa accanto a un altro vecchio signore che rappresenta il Comune⁵³, che, in un'altra scultura è di nuovo immaginato come un vecchio derubato dalla folla ('Il Comune pelato', fu intitolata nel XVIII secolo questa scena scolpita).

La crisi del potere imperiale e l'amore forzato per un condottiero militare straniero – quale era per le città toscane il re angioino protetto dai papi - lasciò largo spazio alle città-Stato indipendenti.

Il vecchio, il potente vecchio del Lorenzetti, fonte di giustizia e di benessere significa che nella prospettiva civica senese non c'era più l'Impero, ma non c'era neppure alcun re. Al contrario, il messaggio era probabilmente rivolto proprio agli Angioini, come si volesse dire: 'Voi siete solo un potere alleato, non un Signore di questa città', che è una *civitas sibi princeps*.

Bindo Bonichi, un poeta senese che ricoprì anche l'ufficio bimestrale che reggeva il governo in quel tempo, ci ha lasciato dei versi⁵⁴ che mostrano un evidente sospetto sia nei confronti dei militari (Angioini inclusi) che degli alleati fiorentini, mai amati a Siena. La Repubblica doveva essere molto cauta e lo fu. Questa *élite* di governo sarà certamente sconfitta, nella crisi successiva alla Peste, nel 1355, da una alleanza tra il guelfo imperatore Carlo IV, alcuni nobili e alcuni capi 'popolari'; ma dopo aver durato per tanto tempo: dando floridezza alla città per ben 70 anni.

Lo stesso Bartolo, che ne venne certamente a conoscenza per tempo, ne ricorda la fine poco prima della propria morte nel *de regimine civitatis*⁵⁵. Siena diviene per lui l'esempio della città con popolazione relativamente modesta – parificata da lui a Pisa e Perugia e distinta dalle più popolate Venezia e Firenze – per le quali non si addice un governo dei ricchi, "per paucos, ut per divites civitatis. Nam contingit in hiis civitatibus divites esse in parvo numero. Continget alterum de duobus: quia aut multitudo populi de illorum paucorum regimine indignabitur quantuncunque

⁵⁰ Questi obbligarono il consiglio cittadino a revocare la decisione precedente: cfr. A. Vauchez, *La Commune de Sienne, les ordres mendiants et le culte des saints. Histoire et enseignements d'une crise*, in « Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age », 89 (1977), pp. 757-767 (a 760 ss.).

⁵¹ Una delle iscrizioni che corredano l'*Allegoria del buon governo* recita: "Questa santa virtù [la Giustizia] là dove regge induce al unità li animi molti, et questi acciò ricolti un Ben Comun per lor Signor si fanno, lo qual per governar suo Stato elegge di non tener giamma' gli ochi rivolti da lo splendor de' volti e de le virtù che torno allui si stanno...".

⁵² Sculture di Agostino di Giovanni, che andò ad Arezzo nel 1329 per studiare il monumento: A. Garzelli, *Scultura Toscana nel Dugento e nel Trecento*, Firenze 1969, p. 78. I titoli che corredano le singole formelle furono scritti nel 1783 (p. 87).

⁵³ Garzelli (p. 87) dà un'idea della corrente, normale, sottovalutazione della scultura: "seduti sul trono che alludono all'esercizio di poteri giuridici" [!].

⁵⁴ Bowsky, *Un Comune italiano* (nota 30), p. 281 s.

⁵⁵ Ed. Quaglioni cit., p. 162 s.

bene regant, ut fit in civitate Senarum”. E prosegue con la sua ricostruzione, importante anche perché mostra già come il periodo dei ‘Nove’ fosse inteso come un tutto unitario:

Fuit enim annis fere lxxx. quidam ordo divitum hominum regentium civitatem bene et prudenter: tamen quia populi multitudo indignabatur oportebat eos sempre stare cum magna fortia militari.

La motivazione ha probabilmente un fondo di verità, dato il largo spazio dato ai capitani della guerra negli ultimi anni del governo dei Nove. Ma è anche possibile che sia stata un po’ forzata data la posizione di Bartolo alla corte imperiale; egli stesso deve infatti ricordare il ruolo centrale avuto dal ‘suo’ imperatore nella fine di quell’esperienza – pur positiva: “Qui ordo depositus est in adventu domini Karoli iiii., illustrissimi Romanorum imperatoris nunc regnatis”. Naturalmente l’atto dell’imperatore diviene prova della bontà della teoria bartoliana: “Ipsius principis factum comprobatur, quod talis regendi modus in talibus civitatibus non est bonus”. Interessante, comunque, che non ponesse alcun problema di legittimità in quell’esperienza fortemente guelfa e nettamente anti-imperiale al tempo di Enrico VII e di Ludovico di Baviera.

Appendice

Riportiamo alcuni passi di testi ufficiali del governo di Siena degli anni considerati (tutti conservati all’Archivio di Stato di Siena e citati secondo la moderna numerazione delle carte), perché sono molto espressivi della cultura politica di un governo di ‘popolo’ del tempo⁵⁶, che si sente in obbligo di motivare ampiamente i propri provvedimenti.

1300, 1 dicembre – Tassazione dello stipendio dei giudici (*Consiglio generale 58*, c. 96rv)

(...) domini Novem, quod vestrum officium et nomen ipsius duo membra continet, que membra sunt multum grata in animis auditorum; primum membrum est gubernatores, secundum defensores. Gubernare pertinet ad Communis pacificum statum et honorem; defendere pertinet ad iuris [conservationem?] civium et singularium personarum et propter conservationem et defensionem; et quando hoc contingunt fieri, Comune conservatur illesum et singulares cives populares nimium gratulantur. Et non debet pro singulari Comune decipi vel diminui, nec pro Comuni singularis persona ledi in suo iure, et tunc Comune bonum operatur et est gratissimum Deo, qui est vera salus et iustitia et gentibus gratiosum (...) placeat vobis ad conservationem iuris et iustitie et intuitu ipsius iustitie, in predictis et super eis vestro salutari consilio providere (...) cum dignum sit et consonum rationi quod qui de beneficio a suo Comuni collato non gaudet nec fructum consequitur vel profectum non deberet danpnum pati nec sua peiorari conditio sive status, que omnia iura dictant et clarius ostendunt (...)

1301, 9 agosto – Per la liberazione di alcuni carcerati in vista della festa dell’Assunta (*Consiglio generale 60*, c. 49rv).

(...) Cum Deus omnipotens civitatem et populum Senarum exaltaverit et ad statum paraverit pacificum et tranquillum, sibique victoriam concesserit sua pietate maxima contra hostes (...) intuitu pietatis et misericordie velitis opem et operam dare cum effectu quod ad laudem et reverentiam Salvatoris et beate Marie sempre Virginis (...) et ut de bono in melius augmentetur et crescat (...) in conspectu Altissimi, Comune Senarum sit gratum et commendatum et quod non dicatur ingratum nec immemor accepti benefitii et honoris (...) ut karitas possit fieri habundatius et largius, possint venire et veniant illi carcerati qui steterunt in carceribus captivati per v. annos ad minus (...) aliqui, et precipue de comitatu, sunt in carceribus sine culpa sed solum quia non comparuerunt et non venerunt se difendere propter terrorem solum et dominorum et iudicorum asperitatem, velitis etiam divino timore considerare quod qui tanto tempore steterit in carceribus satis eorum contumaciam purgaverint (...)

⁵⁶ Una buona selezione è stata compiuta da Lauretta Carbone in appendice alla sua tesi di laurea (Università di Firenze, anno accademico 1976-1977, relatore Giovanni Cherubini) su *Note sulla ideologia e la prassi politica di una oligarchia senese del ‘300 (i Nove di Siena, 1287-1355)*, purtroppo ancora inedita.

1304, 28 luglio - Per evitare ulteriori turbamenti all'ordine pubblico il governo blocca una *inquisitio* dei giudici contro i responsabili di un disordine in città (*Consiglio generale 65*, c. 64v).
(...) domini Novem intendentes prudenter et volentes quod in civitate Senarum nulla oriatur vel esse possit materia scandali vel erroris, sed quod status pacificus civitatis more solito sempre de bono in melius augmentetur et crescant et quod prospere conservetur illesus (...)

1305, 12 luglio - Un Consiglio 'segreto' convocato dal governo perché non ci sia "aliqua materia scandali vel erroris tam a fratribus religiosis, nobilibus viris, bonis hominibus artium, mercatoribus (...)", e perché "quilibet possit in suo iure et iustitia vivere et manere", approva la proposta del governo - sussistente "iusta, necessaria, probabilis causa, evidens necessitas et communis utilitas" - di sospendere il capitolo statutario che puniva le 'arti' (corporazioni) che avessero un rettore o un *breve* (cioè statuti) (*Consiglio generale 67*, c. 43 rv).

1309-1310 - Passi dello statuto volgarizzato (*Statuti del Comune di Siena 20-21*: v. nota 26).

I, 134: (...) facciano scrivere per buoni scrittori, e' quali sappiano bene grammatica (...) uno statuto di nuovo in volgare di buona lettera grossa, bene legibile et bene formata, in buone carte pecorine, in questo modo cioè (...) el quale statuto stia et stare debia legato ne la Biccherna [ufficio finanziario], acciò che le povare persone et l'altre persone che non sanno grammatica, et li altri, e' quali vorranno, possano esso vedere et copia trare et avere alloro volontà.

I, 238: Et sieno electi et legere si debiano per lo Comune di Siena tre savi uomini giudici, cioè uno per Terzo, e' quali giurino et sieno tenuti prestare el patrocinio loro a tutti coloro, e' quali non avessero avvocati per la troppa povertà ne le questioni loro (...) Et che neuno (...) ardisca alcuna cosa ricevere overo avere da alcuno povaro (...) et che essi povari non recusino aiutare (...).

I, 397: Conciosiacosaché ne le pregioni del Comune di Siena sieno alcuni pregioni povari, e' quali sono in tanto bisogno che se non fussero le limosine loro fatte, vivere non potrebbero, et quando alcuni e' quali intendono ad accattare elimosine per loro volliono alloro dare alcune elimosine et adimandando da li Soprastanti de la pregione del numero overo de li nomi de li detti pregioni povari, intra li povari si danno li ricchi et talotta si lassano li povari, et dànnosi li ricchi, et in questo modo alcuni di loro sostengono non picciola necessità, anzi; et ancora, li compratori de la cabella de la pregione si costrengono li povari a pagare, e' quali non possono pagare come li ricchi, imperciò statuto et ordinato è (...) li povari pregioni si pongano et si tengano per sé spartitamene da li ricchi ne la detta pregione, sì che sapere si possa a quali pregioni è bisogno dare elimosine; et anco provengano sopra le cabelle et de le cabelle le quali si tollono alloro et de l'ingiurie le quali si dice che sono fatte alloro (...).

II, 211: Anco, statuimo et ordiniamo che ciascuno possa usare et usare a lui sia licito tutti li atti et scritte et carte de li libri del Comune et del Popolo di Siena, et l'altre scritte de' notari, mercatanti et cambiatori et di coloro e' quali ufficiali del Comune et del Popolo fussero essuti, a sua defensione qualunque ora essi vorranno usare per mostrare la loro ragione (...) sieno tenuti et debiano a coloro e' quali esse cose adimanderanno fare mostrare et dare a la loro volontà.

II, 367: Conciosiacosaché a la Repubblica de la città di Siena s'apartenga di contrastare a le fadighe et expese de li uomini et de le persone de la città et contado di Siena che litigano ne le corti de la città di Siena, le quali di soperchie et grandissime expese intollerabilmente si fadigano per li salarii grandissimi de li giudici et advocati et procuratori et d'altri e' quali d'intorno a le questioni si travolgono, e' quali oltre al modo antico et usato ogi grandissimi salari estorcono, sì che coloro e' quali volliono litigare maggiormente abbandonano la lite che volliano seguitare le loro ragioni, imperciò che conviene loro più dare in cotali expese che non vale tutta la questione principale, et così li litiganti di ricchi alcuna volta per le dette expese diventano povari, secondo che le predette cose sono pubbliche et manifeste ne la città di Siena, et conviene ancora al Comune di Siena li sui cittadini maggiormente averli ricchi che povari a pagare le cabelle al Comune di Siena et a li altri pesi portare per lo Comune di Siena, et avenga che alcuni statuti sieno nel Comune di Asiena fatti per le liti menovare, impertanto tanta è la malizia et la cavillatione di coloro e' quali d'intorno a le liti dimorano, che le liti diventano quasi immortali et oltre el tempo si die si prolongano (...) et

quando essi litiganti non àno più che expendano, li advocati et procuratori conselliano che facciano la concordia, conciosiacosaché ancora molti malefici d'esse questioni civili ne nascano, per conservatione del pacifico et perpetuo Stato del Comune di Siena et de l'uomini et de le persone de la città et contado di Siena, et a menovare le liti et le discordie, et acciò che li uomini non sieno faticati di soperchie expese et ad crescere le ragioni et la cabella del Comune di Siena (...) qualunque sarà la questione (...) civilmente et non criminalmente overo quasi criminalmente (...) sia tenuto et debia, a petitione di qualunque parte che l'adimandasse, infra otto dì poscia che tale richiesta fatta sarà, sotto la infrascritta pena, constregnere esse parti litiganti (...) a compromettere et compromesso fare d'essa questione (...) in due arbitri et arbitratori e' quali s'elegano da esse parti (...).

V, 428: (...) sopra'l fatto de li giudici et de li notari et procuratori (...) per cagione de li quali et de le quali la giustizia s'offende et la verità si cела et li testimoni calunniosi continuamente si producono et li pergiurii si commettono et altre illecite cose si fanno (...) In prima, proveduto et ordinato è che neuno notaio (...).

VI, 2: Conciosiacosaché bisogni ad honore et reverentia de l'onnipotente Dio et de la beata Maria sempre Vergine gloriosa, la città di Siena et lo suo contado et distretto a sua exaltatione et proe di nuovo ufficio et laudabile de li Signori Nove governatori et difenditori del Comune et Popolo di Siena, essere governata et riformata et di bene in mellio essere cresciuta acciò che essa città et popolo tutto et lo contado et giurisditione d'essa in pace perpetua et pura giustizia si conservi, et acciò che essa città sia governata per uomini amatori et di pace et di giustizia, conservatori del buono stato del Comune et del Popolo di Siena (...) acciò che la giustizia in tutti li uomini, di qualunque conditione sieno, mellio si conservi (...) abbino pieno, generale et libero officio et libera administratione et plenitudine di podestà et balia sopra li fatti del Comune et del Popolo di Siena fare, administrare, governare et trattare ne la città et contado di Siena senza alcuna lesione overo diminutione. Et tutto et ciò che faranno, administraranno, governaranno, trattaranno, adoperranno, provederanno, deliberanno, statuiranno sopra li fatti del Comune et Popolo di Siena sia rato et fermo (...).

VI, 59: Anco, acciò che lo detto Popolo si conservi in buono stato, per conservamento di pace et d'unità de la città et del contado, et acciò che ragione et giustizia et aguellianza si conservi ne la città et Comune di Siena et acciò che ogne via d'errore et d'invidia et materia di scandolo si tolla et si cassi (...).

1314 – Provvedimento legislativo per tenere pulita piazza del Campo (*Statuti del Comune di Siena* 8, c. 162r).

Item cum Campus fori sit recreatio civium, que cessat maxime de sero post cenam tempore estivo propter congregationem letaminis et spaçature, que ibi fit per emptorem rei ipsius et sic fetor insurgit in Campo ita et taliter quod homines in eo pausare et ricreare volentes non possunt (...)

1315-1321 – Dalle iscrizioni che corredano la Maestà di Simone Martini a Palazzo pubblico (da A. Bagnoli, *La Maestà di Simone Martini*, Cinisello Balsamo 1999, pp. 82, 87).

Responsio Virginis ad dicta sanctorum

Diletti miei, ponete nelle menti/che li devoti vostri preghi onesti/ come vorrete voi farò contenti./
Ma se i potenti a' debil fien molesti,/ gravando loro o con vergogne o danni,/ le vostre orazion non son per questi/ né per qualunque la mia terra inganni./

Li angelichi fiorecti, rose e gigli,/ onde s'adorna lo celeste prato,/ non mi diletta più che i buon' consigli./
Ma talor veggio chi per proprio stato/ disprezza me e la mie tera inganna,/ e quando parla peggio è più lodato./
Guardi ciascun cui questo dir condanna./

1310-1330 circa – Dalle *Rime* di Bindo Bonichi (da ed. F. Z., Bologna 1867, Nackdruck Bologna 1968, p. 46 ss., 81 ss.).

Delle quattro virtù cardinali

Tanto prudenza porta/ che fa l'òm veramente/ s'a la sua vera mente/(...)

Giustizia fa la gente/ciascun pascer suo campo/et nullo può dir campo/(...)

Fortezza pone 'n fermo/ e mostra 'l vero passo/ ond'òm po' a pian passo/(...)
La temperanza è forma/ onde nace contratto./ Che qual òm fa contr'atto/
Che il popolo è senza ragione: onde si dee fuggire il dimorare in piazza
Chi tolle altrui tesoro/ contra sua voluntate/ben crede vanitate/ se pensa da cui tolle essere amato
(...) Nulla cosa è sì grande/ che più virtù non vaglia/(...)

1315, 11 ottobre – Un provvedimento di grazia (*Consiglio generale 86*, c. 111rv).

(...) cum hoc suadeat humanitas, quia numquam debet claudi gremium redeuntibus nec etiam sacrum baptismatis denegandum sit conversis ad fidem, Iudei sint vel Saraceni, insuper aliis exbannitis et condemnatis Comunis Senarum (...) braccia vestre liberalitatis porrigere (...)

1316, 1 settembre – Provvedimento per assicurare il pacifico stato (*Consiglio generale 87*, cc. 124v-125r).

(...) cum nil pace salubrius, nil dulcius, nil iocundius, melius vel utilius nilque comitatus rectoribus magis expediat quam inimicos ad viam vere pacis reducere, errantibus viam rectam ostendere, et in tenebris ambulantes lucis concedere claritatem, volentibusque redire ad rectum benivolentiae tramitem pietatis et misericordiae gremium aperire, et pax sit donum Dei viventis et ex ipsa Res publica crescat, conservetur iustitia et cuncta bona perveniant, et de bono in melius augmententur, et aliqui rebelles emuli sive hostes Comunis Senarum eorum devium cognoscentes, inspiratione divina velint ad veritatis redire lineam, et in calendario devotorum et subiectorum Comunis Senarum predicti con scribi et sinu eius recumbere, penitudine umili non sine grandi honore Comunis Senarum eiusque utilitate et comodo et statu pacifico et tranquillo (...)

1316, 24 dicembre – Per la liberazione di carcerati a Natale (*Consiglio generale 87*, c. 239v).

(...) cum tota spes, desiderium, amor et fides Senensium posita sint in Dei genitrice Maria Virgine gloriosa velut in spetiali pro Senensibus coram suo unico filio advocata (...) efficaces porrigat preces suas ipsa Dei mater filio dulci suo et dictus eius filius suorum interventu precaminum et sui benigna clementia circa salutiferam et utilem defensionem et gubernationem Comunis et Populi (...) in vera et perpetua pace constituat, manuteneat et conservet (...)

1318, 6 dicembre – Si discute il problema del mutamento di governo per tener conto del dissenso (*Consiglio generale 91*, c. 139v).

(...) cum officium dominorum Novem (...) datum et attributum fuerit regendum et gubernandum mercatoribus et genti medie et per mercatores et gentem mediam dicte civitatis (...) fuerit nuper pluries et pluries relatum quod aliqui de civitate Senarum de diversis conditionibus desiderant mutationem et mutare gubernationem dicti officii et de presenti non videntur contenti (...) cum omni sollicitudine (...) commodum et salutem et satisfactionem singulorum dicte civitatis.

1321, 22 aprile – Intervento contro ribelli (*Consiglio generale 95*, c. 163r).

(...) proditoribus et inimicis Comunis et Populi civitatis Senarum et Lige Partis Guelfe de Tuscia (...) multis et multis vicibus in dedecus et opprobium et subversionem et mortem dominorum Novem (...) fecerunt turpiter et crudeliter, more iudaico, incendio et ruine (...) ad destructionem et mortem status pacifici civitatis et Populi Senarum et Partis Guelfe et omnium amicorum suorum et ad hoc ut dicta civitas esset destructa et desolata et omni suo honore perpetuo spoliata (...).

1325, 4 febbraio – Divieto di certi giochi (*Statuti del Comune di Siena 23*, c. 128r).

In primis cum ex debito officii et provide administrationis incumbat administratoribus Rei publice cuiuslibet provincie et cuiuslibet civitatis ut pacata sit et quieta provincia et civitas quas regunt, et hoc possint non difficile obtinere si eam purgent pravis hominibus (...) deinceps non possit vel debeat fieri ludus qui abusive dicitur ludus cum ex eo crimina orientur, pugnorum vel alaparum vel nuris(?) vel lapidum.

1325, marzo – Favore per i delatori contro attentatori all'ordine pubblico (*Statuti del Comune di Siena 23, c. 132rv*).

Item, cum credi et pro certo haberi et teneri debeat quod dominus noster Yesus Christus predictam civitatem Senarum defenderetur piis orationibus et precibus personarum debitarum ad penitentiam agendam et in Dei servitium, providerunt (...). Item cum experientia sit compertum quod tanta est quorundam perfidia, iniquitas et animi corruptela quod cives Senarum qui volunt bene vivere et quiete non possunt de statu suo vivere vel stare securi, cum illi continuis vigiliis studeant statum illum subvertere et deducere in ruinam, necessarium est etiam ipsis bonis hominibus vigilare.

1330, marzo – Grazia per il conte Gaddo d'Elci (*Consiglio generale 109, c. 71v*).

(...) paterne pietatis offitium est filios deviantes non tractare atrociter sed ipsos benigne ad suam benevolentiam revocare (...) vult et intendit redire ad benevolentiam Communis Senarum et esse verus filius et civis civitatis predictae (...)

1335, giugno – Risarcimento del danno subito per un furto di bestie (*Statuti del Comune di Siena 23, c. 471r*).

Cum intersit Rei publice commoditatibus subditorum intendere et eorum indempnitatibus providere, precipue tunc quando effrenis temeritas ad robbarias extenditur (...)

1336, luglio – Modifica del sistema elettorale dei Nove (*Statuti del Comune di Siena 23, c. 512r*).

(...) volentes (...) offitium dominorum Novem reformare et augmentare ad hoc ut inde inter cives Senenses amor, unitas et concordia consequenter ita quod dicta civitas et eius cives in quiete et pace auctore Domino perpetuo conservetur (...).

1336, 12 dicembre – Intervento del Consiglio per prevenire conflitti tra 'casati' nobili (*Consiglio generale 119, c. 80v*).

Cum Rei publice multum expediat sibi subditos fore pacificos et bono pacis quantum est possibile reformari, et cum ubi maius vertitur periculum sit cautius et spetialius occurrendum, attendentes quod ex brigis sive inimicitiiis que vertuntur de casato ad casatum precipue posset turbationis et scandali materia generari (...) attendentes igitur non esse consonum rationi quod (...).

1337-39 – Proemio dello statuto del 'buon governo' (*Statuti del Comune di Siena 26, c. 1rv*).

(...) Deo autore, antiqua Senarum civitas gloriose Virginis Dei matris nomini dedicata, ut Rei publice perseverando foret augusta et sibi subditos felicibus actibus locupletes efficeret, ad apicem montis iustitie mentis oculos elevavit et per illius tramitem pacem querens meruit populum sibi traditum in statu pacifico divinitus gubernare. Studens etiam summa ope parta in perpetuum tranquillitate potiri, vivendi regulam morumque doctrinam et correctionis necessarie disciplinam sub iuste legis ordine limitavit qua, Dei timore premissa, vite honestate sequente, ius suum cuique tribuendo, virtutum premiis iustos extollat, et penarum formidine reprimat transgressores (...) tanta innumerositas legum superflua et similia et in se ipsis contraria continens creverat (...) Ne igitur de cetero inde virtutis oppressio sive morum corruptio, unde vitiorum exterminatio ac vite speratur correctio, nasci possit, sacro approbata consilio, saluberrima lege iubente (...) resecatis superfluis (...) et maxime Rei publice presides ut optimi fiant ministri iustitie, per cuius regulas, aperta via rectitudinis et veritatis cognitione dilucida, refrenatis obnoxiiis (...) brevitate repleti efficiantur ditissimi et legis virtute fruantes, in omne tempus omumque felices nec in paupertate vivere, nec in anxietate deficere permittantur.

1338-1339 – La Giustizia nelle iscrizioni del *Buon Governo* di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo dei Signori (oggi Palazzo pubblico) di Siena (da *Ambrogio Lorenzetti. Il Buon Governo*, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1995, con miei ritocchi).

Questa santa virtù, là dove regge,/ induce ad unità li animi molti,/ e questi, acciò ricolti,/ un ben comun per lo Signor si fanno,/ lo qual, per governar suo Stato, elegge/ di non tener giamma' gli occhi rivolti/ da lo splendor de' volti/ de le virtù che 'ntorno a llui si stanno./ Per questo con triunfo a llui si danno/ censi, tributi e signorie di terre,/ per questo senza guerre/ seguita poi ogni civile effetto,/ utile, necessario e di diletto./ Volgiate gli occhi a rimirar costei,/ vo' che reggiate, ch'è qui figurata/ e per su' eccellenza coronata,/ la qual sempr' a ciascun suo dritto rende. Guardate quanti ben' vengan da lei/ e come è dolce vita e riposata/ quella de la città du' è servata/ questa virtù ke più d'altra risprende./(...)

1339, 23 aprile – Motivazione di provvedimenti contro gli usurai (*Consiglio generale 124*, cc. 48v-49r).

(...) non basta ad essi usurieri crudelissimi avere co' costi grandissimi gli uomini, creature di Dio come bro, spogliati et dinudati d'essi beni, e non ricordandosi de la carità et misericordia la quale el nostro Signore Giesochristo à facta et continuamente fa a loro e a tucta l'umana natura, e non temendo Dio et dimenticando loro medesimi e la potenza e la giustizia d'esso Dio anicchilando, non sonno contenti essi prestatori e' loro devitori e le loro famiglie avere spogliati e dinudati de' beni proprii, essi loro devitori fanno sbandire, carcerare e divertare de la città e del contado di Siena, e quelli e' quali possono avere fanno inpregionare, e alchuni inpregionati tengono ne le proprie case et alchuni mandano mendicando e pellegrinando per lo mondo; et quando essi usurieri di ciò sonno represi, rispondono con questa crudeltà, cioè che sono più contenti di tenerli fuore di Siena che d'essere pagati per none avere cagione di vederli. E alchuni più crudeli usurieri non temendo Idio né vergogna di mondo non curando, rispondeno a coloro che di ciò li pregano e in publico dicono che sonno più contenti d'essere pagati di carni loro che di denari. E raguardate, padri et signori nostri, e ponete mente che una parte de' mercatanti di Siena, sì come sonno e' banchieri, già sono venuti meno e gli altri mercatanti in che termini sonno, e puosi dire che sonno per venire meno e se mercatanti venghono meno, Siena città tanto onorata temesi che non vengha, Dio ne la guardi, meno che uno vilissimo castello. Et tanto pericolo unde venga chiaramente, si vede che ene nato e nasce da' crudeli costi che tolleno essi usurari tanto honorati et favorati dal Comune di Siena. E ponete mente quanti sonno questi usurieri di cui tanto pericolo è nato e nasce, et troverete che in numero sonno pochi et che non solevano avere cavelle, e le loro ricchezze sonno grandissime e che ànno impovarite e mangiate migliaia di grandi cittadini e contadini di Siena. Et quanto questo peccato sia crudele e abominevole dinanzi da Dio, quelli che sanno la Scrittura Sancta continuamente c'el predicano, perciocché 'l Testamento Nuovo e Vechio tutto è pieno de' comandamenti e vetamenti facti da Dio sopra di ciò. Perciocché esso peccato de l'usura è peccato contra natura, e ciò considerando la Sancta Chiesa per suo decreto maledice e scomunica tucti coloro e' quali ad usura prestano, e perciò piaccia avere misericordia et pietà di questi usurieri vostri figliuoli sviati da Dio e da voi (...) sì come el Comune di Siena è stato cagione di nutrire e fare crescere e multiplicare esso peccato ne la città di Siena per cagione delli statuti et legii le quali da chi indietro ane facte in favore de li usurieri, così esso Comune di Siena per contrario modo, sottraendo da loro essi favori, sia cagione come sì disperato peccato si tolla via et più non si faccia nella città né nel contado (...)

1339 (*post quem*) – Dal giuramento dei bimestrali Nove governatori e difensori del Comune e del Popolo di Siena (ed. in Bowsky, *A Medieval Italian Comune*, 55-56).

(...) Dovete provvedere ch'el Comune et Popolo della magnifica ciptà de Siena sia et sia conservato in bona pace et concordia.

Che ragione et iustitia se faccia et sia administrata ad ciptadini et soctoposti vostri indifferentemente per li vostri rectori et ufficiali.

Devete intendere ad la invenzione et conservatione delle ragioni et honori mantenuti et conservati.

Devete procurare d'ampliare, accrescere et conservare quanto ve sia possibile la ciptà de Siena suo contado et distrecto.

Non potete intronectervi in alcuno maleficio overo eccesso singolare, né in alcuno sindacamento, né in alcune questioni civili che non habbino debito et determinata expeditione.

Devete observare et fare observare tucti et ciascheduno statuti (...) difendere, aitare et favoreggiare le chiese, spedali et altri piatosi loghi, vedove, orfani te pupilli ché da niono sieno offesi o indebitamente oppressati.

Devete intendere con ogni ingegnio possibile alla conservatione, augmentatione et magnificentia del presente reggimento (...).

1341, 18 dicembre – Intervento per tener conto delle disuguaglianze esistenti tra le famiglie nobili (*Consiglio generale 129*, c. 58rv).

(...) pro iustitia conservanda in civitate (...) quemadmodum inter magnates et potentes ex una parte et populares ex altera est magna et longa differentia, ita etiam inter magnates et magnates est magna differentia, quia aliqui sunt maiores et nonnulli sunt minores (...) ut iustitia et equalitas observetur et status pacificus civitatis in equalitate manuteneatur et consevetur (...)

1341, 20 luglio – Petizione della corporazione della lana (*Consiglio generale 129*, cc. 7v-8v).

(...) stando sempre actenti ad acrescere et montare l'onore et la fama de la decta città et arte loro, già più anni per loro et la detta loro università, si sono facte di grandi et belle investite in comprare lane francesche et gentili da le quali molti et belli panni gentili nuovi et di molte et belle manere si sono facti de quali grande honore et fama n'è cresciuta et montata a la città di Siena et a l'arte loro (...) fullo conceduto (...) che altri panni come fiorentini et altri panni forestieri non potessero venire né essere tenuti ne la città di Siena; la quale cosa ora nuovamente, come voi sapete, a loro è stato tolto (...) onde per loro con reverença si prega et si dimanda e a voi sì come a padri si ricorre a loro sia licito e decti loro panni ritagliare et a ritaglio (...) vendere et tenere (...) ne seguirà honore et a la città, Stato, et a li huomini singolari che ànno a comperare utile et pro, perché molto migliore mercato averanno de' panni che ora non ànno al modo che coprano, e la detta università et lanaioli vendranno e panni loro onde seranno più possenti (...) mantenere et crescere el bene et l'onore che facto ànno per addietro, l'onepotente Dio (...) datore del tucto vi dia et conceda graçia che sempre e facciate e adoperiate quello che sia l'honore et riverenza sua, bene, stato et grandeçça del Comune et del Popolo di questa città et grandeçça et stato del vostro officio et de le persone vostre (...).